

***CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA***  
***Provincia di Napoli***

# ***REGOLAMENTO***

***PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN  
OTTEMPERANZA AL CAPO III DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507***

Modificato con delibera di C.C. n° 33 del 19.06.2009

**- ART.1 –**

**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il Presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del Tributo.  
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni legislative vigenti.

**- ART.2 –**

**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamento sparsi, è istituita la tassa annuale disciplinata dal presente regolamento ed applicata in base alle tariffe con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme che seguono.

Agli effetti della individuazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli equiparati ed assimilabili si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento del servizio di nettezza urbana.

**- ART.3 –**

**PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento Comunale del Servizio di Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani.

**- ART.4 –**

**LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**

**(art. 59 comma 2 D.Lgs. n. 507)**

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

**- ART.5 –**

**SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti locali e le aree in uso esclusivo.

E' facoltà del Comune richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei centri commerciali integrati, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree del condominio e dei centri commerciali.

**- ART.6 –**

**INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità contemplate dal penultimo comma dell'art. 5.

**- ART.7 -**

**CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

La cessazione , nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata all'ufficio Tributi del Comune la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

**- ART.8 -**

**LOCALI ED AREE TASSABILI**

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto chiuso o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione od uso.

Sono, in via esemplificativa considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale , cucine, etc.) che accessori (anticamere, ripostigli, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow-windows, dispense armadi a muro,. Spogliatoi, soffitte, soppalchi) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, serre, loggioni, verande coperte) adibiti:

- ad abitazioni:
- a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza, fotografici, botteghe e laboratori artigianali;
- all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, bar, ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, statali o posteggi al mercato scoperto e coperto:
  - ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi, ospedali, case di cura e simili, stabilimenti ed opifici industriali;
  - a circoli, sale da ballo e divertimento, sale da gioco, a discoteche e ad altri esercizi pubblici;
  - a magazzini e depositi, anche all'aperto, ad autorimesse, autoservizi, autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari, finanziarie, a ricevitorie e simili;
  - a collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti etc.);
  - ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali, politiche sindacali, ad enti di assistenza, a caserme, a stazioni ferroviarie, a scali portuali, comprese le aree di stoccaggio e deposito.

Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte adibite:

- a campeggi, a stazioni balneari, a piscine, a stoccaggio e deposito di merci e materie, a stazioni di carburanti, a sale da ballo, a banchi di vendita all'aperto, a mercatini, rionali ed infrasettimanali, a stazioni ferroviarie, a scali merci e portuali;
- nonché qualsiasi altra area ove possono prodursi rifiuti urbani ed equiparati, e rifiuti speciali assimilati ( art. 39 L. 142/92) le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma tassazione, le aree (cortilive , di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo occasionale all'esercizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'area nei locali annessi.

Sono, pertanto, considerate, tassabili, nella misura del 50% a titolo esemplificativo, le aree scoperte adibite:

- a campeggio, rimessaggio campers e roulotte;
- a distributori di carburanti;
- a sale da ballo (pista da ballo, area bar, servizi, area a parcheggio etc);
- a banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale;
- a piscine, palestre e simili;
- a posteggio, a stoccaggio e a deposito di merci;
- a servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili);
- ad attività artigianali, commerciali, industriali, e di servizi simili;
- a pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- ad attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili);

a circoli ed associazioni private. Non sono assoggettate a tassazione le aree destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività sportive per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservata, di norma, ai solo praticanti, atteso che sulle stesse non si verifica la produzione di rifiuti urbani od equiparati.

#### **- ART.9 – INTASSABILITA'**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano state indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione delle superficie tassabili non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di variazione copia dell'ultima comunicazione fatta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 o copia del contratto di conferimento dei rifiuti a ditte od enti autorizzati.

L'intassabilità riguarda anche le aree comuni condominiali (art. 1117 c.c.) adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali.

#### **- ART.10 – CALCOLO DELLE SUPERFICI TASSABILI**

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni e manufatti che vi insistono. Le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

#### **- ART.11 – RIDUZIONI**

La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante,
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia ordinaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) nei confronti dell'utente, che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- f) Coppie di età superiore ai 60 anni il cui reddito individuale non sia superiore ad una pensione sociale INPS;
- g) vedova e persone legalmente separate con figli minorenni a carico che abbiano un reddito non superiore ad una pensione sociale INPS;
- h) La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 50% nel caso di famiglie con componenti portatori di handicap con percentuale di invalidità del 100% che abbiano un tetto di reddito familiare non superiore a €. 30.000 annui;

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Le riduzioni si applicano solo se la superficie tassabile è superiore a 50mq.

## - ART.12 - AGEVOLAZIONI

La Giunta Comunale, in caso di particolare indigenza opportunamente comprovata e controllata, previo parere obbligatorio della prima commissione, ha la possibilità di sospendere od esonerare uno o più cittadini dal pagamento della tassa. Tale decisione deve essere ampiamente giustificata dall'insorgere di fenomeni o cause che seppure non previste dall'attuale norma risultino essere determinanti ai fini della decisione.

Il minor gettito tributario è iscritto in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le attività produttive, commerciali e di servizi che procedano ad un pretrattamento volumetrico, selettivo e quantitativo dei rifiuti che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del servizio comunale sono tassate con tariffa agevolata ridotta del 20%.

I locali adibiti ad uffici amministrativi posti all'interno di attività produttive, commerciali e di servizi sono tassati con tariffa agevolata ridotta del 40% se la superficie dove vengono svolte le suddette attività è superiore a mq 2000.

Le aree coperte adibite ad esposizioni, di attività commerciali superiore a mq. 1000, sono tassate con tariffa ridotta del 50% dietro presentazione di idonea planimetria a firma di tecnico abilitato e se le stesse dimostrano di servirsi di ditte specializzate per il conferimento dei rifiuti.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

All'Ufficio tributi è demandato il compito di compiere accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, magazzini ecc.) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate :

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Officine meccaniche	30%
Tipografie, Stamperie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Autofficine per Riparazioni veicoli	30%
Gommisti	30%
Distributori di Carburante	30%
Falegnamerie	30%
Marmisti	30%
Lavanderie e tintorie	20%
Rosticcerie	20%
Pasticcerie	20%
Macellerie	20%
Idraulici	20%
Parrucchieri	20%

La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione, nonché la planimetria dei locali.

#### **- ART.13 – ESENZIONI**

Sono esenti dalla tassa:

- a) tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunali, nonché tutti i locali adibiti a pubblico servizio di cui il Comune ha assunto le spese gestionali;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso di abitazione o ad usi diversi dal culto in senso stretto;
- c) le istituzioni benefiche assistenziali presenti sul territorio (es. Buona Morte – Villa delle Rose – Convento Monaci Francescani – Piccola Casetta di Nazareth);
- d) tutte le aree scoperte adibite a verde o parcheggi pubblico e/o privato non adibite ad attività alcuna.

#### **- ART.14 – COMMISURAZIONE E TARIFFE**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

**- ART.15 -**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE**

DESCRIZIONE	CAT.
ABITAZIONE PRIVATA	01/A1
ABITAZIONE PRIVATA CON RIDUZIONE DEL 50%	01/A2
ABITAZIONE PRIVATA CON RIDUZIONE DEL 30%	01/A3
ABITAZIONE PRIVATA CON RIDUZIONE DEL 60%	01/A4
CASERME	01/A5
CASE DI RIPOSO – CONVIVENZE	01/A6
ALBERGHI- PENSIONI- MOTEL	01/B1
AREE SCOPERTE DI ALBERGHI E PENSIONI	02/B2
RISTORANTI- BAR – PIZZERIE ETC.	02/B3
RISTORANTI- BAR- PIZZERIE ETC. CON RIDUZIONE 20%	02/B4
AREE SCOPERTE DI RISTORANTI – BAR ETC.	02/B5
NEGOZI IN GENERE-AREE ADIBITE A BANCHI DI VENDITA-POMPE FUNEBRI FINO A 500 MQ.	03/C1
NEGOZI IN GENERE CON RIDUZIONE DEL 20%	03/C2
NEGOZI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI –PIANTE E FIORI	03/C3
SUPERMERCATI- EMPORI-COMPLESSI COMMERCIALI- SUP.A MQ.500	03/C4
SUPERMERCATI- EMPORI-COMPLESSI COMMERCIALI -SUP.A MQ.500 CON RID. 20%	03/C5
AREE SCOPERTE DI NEGOZI E SUPERMERCATI	03/C6
COMPLESSI COMMERCIALI (SUPERFICIE SUP. A 1000 MQ) CON RID. DEL 50%	03/C7
AREE SCOPERTE DI COMPLESSI COMMERCIALI (SUPERFICIE SUP. A 1000 MQ) CON RID. 50%	03/C8
TEATRI-CINEMATOGRAFI- SALE DA BALLO	04/D1
CIRCOLI RICREATIVI – RICEVITORIE-SALE DA GIOCO-SALE CONV. E RIUNIONI	05/E1
STUDI PROF. – AUTOSCUOLE – AGENZIE DI VIAGGI – AGENZIE DI SERVIZIO	06/F1
UFFICI DI ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI	06/F2
UFFICI DI ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI CON RIDUZIONE DEL 20%	06/F3
UFFICI DI ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI (SUP A 2000 MQ.) RID. 40%	06/F4
OSPEDALI-ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI	07/G1
AUTORIMESSE –AUTOLAVAGGI-AREE PER PARCHEGGI AUTOVEICOLI	08/H1
STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI	09/L1
STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI CON RIDUZIONE DEL 20%	09/L2
STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI (SUP. A 1000 MQ.) CON RIDUZIONE 50%	09/L3
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	10/M1
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SUP. A 1000 MQ.	10/M2
LOCALI E SEDI DI ENTI PUBBLICI- ARCHIVI	11/N1
BANCHE - ISTITUTI DI CREDITO – ASSICURAZIONI	12/P1
BANCHE - ISTITUTI DI CREDITO – ASSICURAZIONI CON RIDUZIONE DEL 20%	12/P2
DISTRIBUTORI CARBURANTE	13/Q1
DISTRIBUTORI CARBURANTE CON RIDUZIONE DEL 30%	13/Q2
IMPIANTI SPORTIVI – ASSOCIAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE – CAF- STAZ. TELEV.	14/R1
STAZIONI FERROVIARIE	14/R2
STABILIMENTI E CABINE BALNEARI	15/S1
STABILIMENTI E CABINE BALNEARI STAGIONALI CON RIDUZIONI DEL 50%	15/S2
ATTIVITA' ARTIGIANALI	16/T1
ATTIVITA' ARTIGIANALI CON RIDUZIONE DEL 30%	16/T2
ATTIVITA' ARTIGIANALI CON RIDUZIONE DEL 20%	16/T3
AREE SCOPERTE DI ATTIVITA' ARTIGIANALI – RICREATIVE – PARCHI DIVERTIMENTI – ARENILI –AREE SCOPERTE ADIBITE AD ALLEVAMENTO ANIMALI	16/T4
AREE SCOPERTE DI ATTIVITA' ARTIGIANALI CON RIDUZIONE DEL 30%	16/T5
DEPOSITI IN GENERE	17/U1
DEPOSITI IN GENERE CON RIDUZIONE DEL 30%	17/U2
DEPOSITI IN GENERE CON RIDUZIONE DEL 20%	17/U3
DEPOSITI IN GENERE CON RIDUZIONE DEL 50%	17/U4
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	18/V1
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI CON RID. 50%	18/V2

I locali e le aree scoperte non espressamente indicati, sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

#### **- ART.16 -**

#### **DELIBERAZIONE DI TARIFFA**

Entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione la Giunta Comunale delibera, in base all'applicazione ed ai criteri di graduazione nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe già approvate.

Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di igiene urbana, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni.

**Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15%, a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, 3°, n.3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.**

#### **- ART.17 -**

#### **DENUNCE**

I soggetti di cui all'art. 5 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In tal caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificabili delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che né hanno la rappresentanza e l'amministrazione, della ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, L'Ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree tassabili interessati, gli Uffici comunali (Ufficio Anagrafe della popolazione, Ufficio Tecnico, Ufficio Sanatoria Edilizia, Ufficio Annona, Comando VV.UU. etc.) nonché il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni (Ufficio N.U.) sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma del presente articolo. Restano comunque obbligati a trasmettere semestralmente tutte le notizie riepilogative attinenti la destinazione, le superfici, le attribuzioni e quant'altro necessario.



**- ART.18 -**

**ACCERTAMENTI**

L'Ufficio tributi del Comune provvede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile del servizio e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali e delle aree e lo destinazioni;
- del periodo o degli imponibili o maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa delibera;
- nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
- l'indicazione della maggiore somma dovuta per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni ed altre penalità;
- l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

**- ART.19 -**

**AZIONI DI ACCERTAMENTO**

L'azione di accertamento è assicurata dai Vigili Urbani ai quali è demandato il compito per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione e di accertare occupazioni o detenzioni di nuovi locali ed aree scoperte. I suddetti sono obbligati a relazionare ed a comunicare al Funzionario responsabile ogni utile notizia al fine di perseguire eventuali evasioni tributarie.

**- ART.20 -**

**POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO**

Per l'applicazione del presente Regolamento viene costituita un'organica squadra, composta da operatori comunali, individuati con appositi provvedimenti interni, per il censimento dei cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili esistenti nel territorio comunale.

Per il potenziamento dell'azione di accertamento il Comune periodicamente e quando le situazioni oggettive lo richiedono potrà, stipulare apposita convenzione con i soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

**- ART.21-**

**CONTROLLO**

Ai fini del controllo dei dati nelle denunce acquisite in sede di accertamento di ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad altri enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui innanzi nel termine concesso, i Vigili Urbani o i dipendenti dell'ufficio comunale di rilevazione e censimento ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

**- ART.22 –  
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono attribuiti ad un funzionario responsabile, che sottoscrive le richieste, gli avvisi e provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**- ART.23 –  
RIMBORSI**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

**- ART.24 –  
SANZIONI**

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lg.vo 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate in armonia con i Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18.12.97, e successive modificazioni ed integrazioni.

**- ART.25 –  
RISCOSSIONE**

Per la riscossione del tributo, addizionali, accessori, interessi e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, la riscossione del Tributo può essere svolta in modi diversi rispetto a quello imposto nel comma precedente, in particolare può essere introitata direttamente dall'Ente, senza utilizzo del concessionario per la riscossione, ovvero essere affidata a terzi nei modi indicati dalla norma citata.

La scelta circa la riscossione diretta, ovvero l'affidamento esterno, è attuata in applicazione delle norme di legge.

**- ART.26 -**  
**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**  
**(Art. 77 comma 1 D.L. n° 507)**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per temporaneo, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche, se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 30% (trenta per cento).

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art.15 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitative a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Leg.vo 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

**- ART.27 -**  
**INFORMAZIONI**

E' istituito presso il Comune (settore di competenza) apposito sportello al quale i cittadini contribuenti possono far pervenire proposte, rilievi o denunce riguardanti la tassa RSU. Lo sportello garantisce l'assistenza al cittadino e interviene nella vicenda denunciata al fine di superare o chiarire le disfunzioni eventuali.

**- ART.28 -**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, dopo gli adempimenti previsti per legge.